

# **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

## **§ 1 Scopo del contratto**

1.1 Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte della Renesas Electronics Europe GmbH – di seguito denominata “Renesas” – sono realizzate esclusivamente in conformità alle presenti Condizioni generali di contratto. Eventuali condizioni presentate dal Committente in contrasto con le presenti condizioni generali di contratto sono considerate inapplicabili. Le suddette condizioni presentate dal Committente saranno inapplicabili anche nel caso in cui la Renesas dia esecuzione senza riserve ai contratti, pur essendo consapevole della contrarietà di tali condizioni.

1.2 Non sono pertanto ammessi ulteriori patti accessori connessi alle presenti Condizioni generali di contratto. Qualsiasi modifica che si intende apportare alle presenti Condizioni generali di contratto richiede la conferma scritta da parte della Renesas. La conferma scritta da parte della Renesas è necessaria anche per l'annullamento della presente clausola. Non hanno valore di conferma data per iscritto i messaggi inviati via e-mail.

## **§ 2 Offerta e conclusione del contratto**

2.1 Le offerte della Renesas sono in tutti i casi soggette a conferma della stessa e non sono vincolanti. L'ordine presentato dal Committente costituisce offerta vincolante per la durata di 3 (tre) settimane decorrenti dal ricevimento della stessa da parte della Renesas. Il contratto si considera concluso solo a seguito della conferma d'ordine presentata per iscritto dalla Renesas che sarà conforme alla conferma dell'ordine ed alle presenti Condizioni generali di contratto. Qualunque promessa o accordo verbale per essere valido ed efficace richiede la conferma scritta da parte della Renesas.

2.2 I disegni, le illustrazioni, le dimensioni, i pesi e ogni altro dato relativo alle prestazioni contenuti in cataloghi, listini prezzi o altro materiale pubblicitario della Renesas non costituiscono indicazione di funzionalità o qualità (“Beschaffenheit”), salvo che non siano espressamente definiti come tali.

## **§ 3 Consegna e fornitura dei servizi / accettazione**

3.1 Le date e i termini di consegna non sono vincolanti, salvo espresso diverso accordo tra le parti.

3.2 In caso di eventi di forza maggiore quali guerra, catastrofi naturali, terremoti o scioperi che sono imprevedibili, inevitabili e al di fuori del controllo della Renesas e, dunque, non imputabili a

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

quest'ultima, la Renesas non sarà considerata inadempiente all'obbligo del rispetto dei termini di consegna di beni o di prestazione di servizi per tutto il periodo in cui si protraggono gli effetti di tali eventi. In tal caso i suddetti termini concordati si prolungheranno per un periodo pari alla durata dell'evento e degli effetti di esso; il Committente sarà debitamente informato dell'evento verificatosi e dei suoi effetti. Qualora la cessazione dell'evento e dei suoi effetti non siano prevedibili o nel caso in cui le circostanze di forza maggiore continuino per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal presente contratto.

3.3 Nel caso in cui, essendosi verificate le circostanze indicate al punto 3.2, la Renesas non disponga di quantità di merce sufficienti per soddisfare tutti i clienti, la Renesas è autorizzata a ridurre qualsiasi fornitura a sua discrezione; in tali casi la Renesas sarà esonerata da tutti gli altri obblighi di fornitura.

3.4 La Renesas ha il diritto di effettuare consegne e prestazioni parziali, purché ciò sia ragionevole per il Committente. La Renesas ha altresì il diritto di scostarsi dalla consegna o dalla prestazione di servizio concordata, purché ciò sia ragionevolmente accettabile per il Committente.

3.5 Il Committente è tenuto a collaborare attivamente alla ricezione ed all'accettazione della fornitura e a comunicare tempestivamente alla Renesas eventuali circostanze che potrebbero ostacolare la consegna.

3.6 Nel caso in cui la spedizione della merce venisse posticipata per ragioni imputabili al Committente, la Renesas ha il diritto di pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni derivanti dal deposito causato da tale ritardo ed i costi ad esso connessi. Qualora il deposito della merce presso i magazzini della Renesas dovesse prolungarsi per più di 5 (cinque) giorni lavorativi, la Renesas ha il diritto alla liquidazione dei danni forfetaria, pari almeno all'1% dell'importo indicato in fattura corrispondente al valore della fornitura ritardata per ciascun mese di deposito, salvo il caso in cui il Committente fornisca la prova che il ritardo non ha determinato alcun danno o ha determinato un danno minore. La Renesas si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

### **§ 4 Trasferimento del rischio, spedizione ed assicurazione**

4.1 Qualora la Renesas si assumesse l'impegno della spedizione della merce, il rischio si trasferirà in capo al Committente al momento della consegna della merce all'impresa di trasporti o al

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

Committente stesso. Qualora la consegna della merce o la sua spedizione dovessero ritardare per ragioni imputabili al Committente, il rischio sarà trasferito a questo ultimo dalla data in cui gli è stato comunicato che la fornitura è pronta per la spedizione.

4.2 Qualora la Renesas effettuasse la spedizione attenendosi alle specifiche istruzioni fornite dal Committente, il rischio della spedizione ricadrebbe in capo al Committente. In tal caso la Renesas sarà responsabile esclusivamente sulla base di quanto previsto nelle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 delle presenti condizioni generali di contratto.

4.3 Qualora il Committente non abbia dato particolari istruzioni, la spedizione verrà eseguita con un adeguato metodo di spedizione nel normale imballaggio ed a spese del Committente.

4.4 Nel caso di spedizione della merce da parte della Renesas, quest'ultima su richiesta del Committente assicurerà la spedizione a spese del Committente stesso contro i danni causati dal trasporto, rottura, incendio e sinistri. Eventuali accordi relativi ai costi di trasporto e di assicurazione non hanno alcuna influenza sul trasferimento del rischio.

4.5 Qualora le parti dovessero concordare gli Incoterms, si applicherà la versione 2010 degli Incoterms.

### **§ 5 Denuncia dei vizi del bene**

5.1 I beni consegnati dalla Renesas sono immuni da vizi relativi alla qualità o al titolo di acquisto della proprietà. Dalla suddetta garanzia sono esclusi i difetti causati dall'uso improprio, errori di montaggio (salvo che le istruzioni di montaggio siano incorrette), modifiche non autorizzate della merce da parte del Committente o simili circostanze che rientrano nell'ambito di responsabilità del Committente, oppure i difetti causati dalla normale usura.

5.2 Qualora si riscontrasse un vizio della merce, la Renesas provvede, a propria discrezione, alla riparazione o sostituzione della merce senza alcun costo per il Committente (definiti congiuntamente "Adempimento Successivo"). Se la Renesas, per ragioni ad essa imputabili, non è disposta a o non è in grado di effettuare l'Adempimento Successivo, ovvero se quest'ultimo viene eseguito in ritardo oltre i termini ragionevoli, o ancora se l'adempimento successivo fallisce per qualsiasi altra ragione, l'acquirente conformemente alle disposizioni legislative applicabili potrà

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

richiedere a sua scelta la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo di acquisto e/o un risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 6 del presente contratto ovvero il rimborso delle spese sostenute.

5.3 Le spese necessarie per l'Adempimento Successivo relative al trasporto, all'uso di infrastrutture stradali, ai costi della manodopera ed ai costi reali sono a carico della Renesas.

5.4 Presupposto indispensabile affinché il Committente possa presentare una denuncia per vizi del bene è che egli abbia debitamente adempiuto all'obbligo di immediata verifica della merce ricevuta ed all'immediata segnalazione dei vizi della stessa al momento della consegna del bene, in particolare riguardo al caso di consegna di quantità ridotte della merce rispetto all'ordine. Il Committente è obbligato a consentire in modo adeguato alla Renesas di verificare l'esistenza del vizio.

5.5 L'azione di denuncia dei vizi si prescrive in un (1) anno dalla consegna della merce. I diritti derivanti dalla responsabilità per azione illecita in relazione ad un vizio della merce cadono in prescrizione entro un (1) anno dall'inizio del termine di prescrizione legale. In caso di responsabilità per violazione degli obblighi successivi o precedenti alla stipulazione del contratto per un illecito estraneo al vizio della merce, il diritto di agire del Committente si prescrive alla scadenza dei due (2) anni dalla conoscenza del vizio o dalla mancata conoscenza per grave negligenza delle circostanze che determinano il diritto di agire e la parte pagare tenuta al risarcimento. Il diritto al risarcimento dei danni per lesioni personali, danni patrimoniali o danni alla salute per violazione degli obblighi causata da dolo o grave negligenza, nonché per vizi taciuti dolosamente ("arglistig verschwiegen"), si prescrive, in deroga a quanto indicato ai punti da 1 a 3, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

5.6 Il diritto del Committente di restituire la merce è stabilito da accordi presi con la Renesas e in base alle istruzioni da quest'ultima fornite.

5.7 I diritti di reclamo per vizi da far valere nei confronti della Renesas spettano esclusivamente al Committente e non sono cedibili a terzi.

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

### **§ 6 Responsabilità**

6.1 Fatto salvo quanto previsto al punto 6.2, la responsabilità legale della Renesas che obbliga al risarcimento dei danni è limitata e stabilita come segue:

(i) in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali dovuta a negligenza lieve – definiti anche “obblighi principali” - la responsabilità della Renesas è limitata al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto. Si intende per obblighi contrattuali essenziali (definiti anche “obblighi principali”) quelli che attribuiscono al Committente specifici diritti in linea con il contenuto e lo scopo del presente contratto, nonché quelli il cui adempimento è presupposto indispensabile per la debita esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente fa e può fare affidamento.

(ii) La Renesas non è considerata responsabile per la violazione di obblighi diversi da quelli derivanti dal contratto indicati al punto (i) causata da lieve negligenza.

Per il resto rimane invariato il diritto del Committente al risarcimento dei danni, salvo che lo stesso non sia stato limitato da una disposizione contrattuale stabilita tra le parti.

6.2 Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 6.1 (i) e (ii) non si applicano nel caso di responsabilità legale obbligatoria (in particolare ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità civile del produttore) caso derivante da occultamento doloso di un vizio del bene al momento dell'assunzione di una garanzia o da lesioni personali causati dalla Renesas.

6.3 Se la Renesas risulta responsabile ai sensi dei punti 6.1 e/o 6.2, si applica, in deroga al punto 5.5, il termine di prescrizione legale.

6.4 Il Committente è tenuto a prendere adeguati provvedimenti per prevenire e ridurre eventuali danni.

### **§ 7 Responsabilità civile del produttore**

7.1 , Il Committente è tenuto ad esonerare la Renesas dalla responsabilità civile del produttore nel caso di vendita da parte dello stesso dei beni oggetto della fornitura a soggetti terzi in caso di colpa del Committente.

7.2 Nel caso in cui il Committente venda i beni o i prodotti costruiti con l'impiego di tali beni, lo stesso è tenuto a documentare tali vendite così da consentire l'individuazione degli acquirenti. Il

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

Committente si impegna ad obbligare i propri acquirenti a fornire tale documentazione per quanto sia possibile e ragionevolmente esigibile.

7.3 In caso di azione volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità civile del produttore, il Committente è tenuto a fornire alla Renesas ogni ragionevole supporto. In particolare, il Committente fornirà alla Renesas, su richiesta di quest'ultima, le necessarie informazioni concernenti le modalità di lavorazione dei beni della Renesas, nonché informazioni circa la percentuale dei beni forniti dalla Renesas ed utilizzati dal Committente stesso per realizzare i propri prodotti .

7.4 Il Committente comunicherà immediatamente alla Renesas qualsiasi danno o altra irregolarità che riguardi i beni forniti dalla Renesas.

### **§ 8 Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

8.1 Qualora il Committente venisse chiamato in causa per la violazione di diritti di proprietà intellettuale o diritto d'autore o derivanti da beni forniti dalla Renesas ( di seguito denominati "Diritti"), il Committente è tenuto a darne immediata notizia alla Renesas, tenendola costantemente informata in merito a tutte le questioni riguardanti ciascuna azione intentata nei suoi confronti e, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione della Renesas la documentazione e le informazioni necessarie.

8.2 La Renesas non ha alcun obbligo di verificare se le specifiche stabilite dal Committente rappresentano una violazione dei Diritti. Qualora il rispetto di tali specifiche costituisca una violazione di diritti di terzi, il Committente è tenuto a tenere indenne la Renesas dai diritti rivendicati da terzi nel suo rapporto con questi ultimi.

8.3 Trascorso un (1) anno dall'ultima fornitura al Committente, la Renesas ha il diritto di distruggere i modelli personalizzati progettati su misura per il Committente, senza obbligo di preavviso.

### **§ 9 Prezzi e pagamenti**

9.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prezzi si intendono netti franco fabbrica. Il Committente è tenuto a corrispondere tali prezzi maggiorati della relativa aliquota IVA prevista dalla legge, nonché delle spese di imballaggio (di regola di Renesas), dei costi di spedizione, delle spese doganali e di eventuali ulteriori spese accessorie d'importazione senza alcuna detrazione.

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

9.2 La Renesas ha il diritto di modificare i prezzi concordati nel caso e nella misura in cui i costi dei materiali e delle materie prime di cui la Renesas necessita per la costruzione dei prodotti siano aumentati o diminuiti di almeno il 5% o i costi salariali (le retribuzioni) siano aumentati o diminuiti di almeno il 5% o le spese d'importazione e le imposte siano aumentate o diminuite di almeno il 3%. L'entità di tali modifiche si baserà sulla modifica effettiva dei costi. La Renesas informerà il Committente in merito alla modifica dei prezzi almeno tre (3) mesi prima dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi. Se i prezzi vengono aumentati il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto con una dichiarazione scritta entro due (2) settimane dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento dei prezzi.

9.3 Tutte le fatture della Renesas devono essere messe in scadenza per il pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura senza detrazioni.

9.4 Anche nel caso di condizioni diverse richieste dal Committente, la Renesas ha il diritto di imputare i pagamenti partendo dai debiti meno recenti. Nel caso in cui siano stati sostenuti costi e siano maturati interessi, la Renesas potrà imputare i pagamenti prima ai costi, poi agli interessi e per ultimo al debito principale. In caso di assegni o cambiali, il pagamento si ritiene effettuato solo una volta incassato il titolo. Tutti i costi derivanti dall'accettazione di assegni e cambiali saranno a carico del Committente. La Renesas non è considerata responsabile della puntuale e corretta presentazione, protesto e notifica.

9.5 Qualora successivamente alla stipulazione del contratto la Renesas dovesse ravvisare il pericolo che l'acquirente sia inadempiente agli obblighi contrattuali, la stessa avrà il diritto di effettuare le consegne ancora in sospeso solo a fronte di un pagamento anticipato o a fronte della prestazione di una garanzia. Se anche alla scadenza di un adeguato termine di dilazione risultano non essere stati effettuati i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia, la Renesas ha la facoltà di recedere da ogni singolo contratto o da tutti i contratti interamente o in parte. La Renesas si riserva di rivendicare ulteriori diritti.

9.6 Se il Committente è in mora nei pagamenti, la Renesas ha la facoltà di addebitare, a partire dalla scadenza, interessi pari all'8% al di sopra del tasso d'interesse base. Renesas ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel pagamento.

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

9.7 Il Committente ha il diritto di eseguire compensazioni o trattenute solo nei casi in cui la contropreteza che giustificerebbe dette compensazioni o trattenute non sia contestata o sia stata decisa dal giudice.

### **§ 10 Riserva di proprietà**

10.1 La merce rimane di proprietà della Renesas fino a quando non siano stati saldati tutti i crediti che essa vanta, per qualsiasi motivo giuridico, nei confronti del Committente in relazione al rapporto contrattuale, ivi compresi i crediti futuri ("merce con riserva di proprietà"). Ciò vale anche nel caso in cui alcuni o tutti i crediti della Renesas siano inclusi in una fattura corrente e il saldo sia stato chiuso e riconosciuto.

10.2 La lavorazione o la trasformazione dei prodotti soggetti a riserva della proprietà eseguita dal Committente deve sempre avvenire su richiesta di Renesas. Se i prodotti soggetti a riserva della proprietà vengono trasformati con altri oggetti che non sono di proprietà della Renesas, quest'ultima diverrà comproprietaria della nuova cosa in proporzione del valore dei prodotti con riserva di proprietà rispetto al valore che gli altri oggetti lavorati hanno al momento della lavorazione. Per la cosa nuova che nascerà dalla lavorazione si applica per il resto lo stesso come per i prodotti forniti con riserva.

10.3 Se i beni con riserva di proprietà vengono assemblati, mescolati o uniti ad altri beni, la Renesas acquisisce la comproprietà dei nuovi beni in proporzione del valore dei prodotti con riserva di proprietà rispetto al valore che gli altri oggetti lavorati hanno al momento dell'assemblaggio, del mescolamento o dell'unione. Le parti espressamente convengono che se il collegamento, il mescolamento o l'unione dei beni avvengono in modo tale che i beni di proprietà del Committente sono da considerarsi come beni principali, il Committente trasferisce alla Renesas un diritto di comproprietà in proporzione. Il bene in comproprietà così costituito verrà custodito dal Committente per conto della Renesas, ma da tale custodia non deriva alcun diritto in favore del Committente.

10.4 Al Committente è consentito vendere o utilizzare i beni di proprietà della Renesas o di impegnarsi a farlo esclusivamente nell'ambito dell'abituale attività commerciale e alle condizioni consuete del settore, purchè lo stesso non risulti inadempiente e se non si individuano circostanze per cui detta vendita potrebbe mettere a repentaglio i diritti della Renesas.

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

In forza del presente contratto, il Committente cede alla Renesas tutti i crediti, inclusi tutti i diritti accessori, derivanti dalla rivendita nei confronti dell'acquirente o di terzi, indipendentemente se la merce con riserva di proprietà sia stata rivenduta lavorata o non lavorata. La vendita della merce con riserva di proprietà da parte del Committente dopo l'assemblaggio, la lavorazione o la trasformazione con altri materiali che non siano di proprietà di Renesas, determinerà la cessione della parte del credito corrispondente al valore riconosciuto alla merce con riserva di proprietà rispetto al prodotto finale. Il Committente ha il diritto revocabile di recuperare tali crediti di titolarità della Renesas e di amministrarli per conto e nell'interesse della Renesas. Il suddetto diritto in capo al Committente non pregiudica la facoltà della Renesas di riscuotere autonomamente tali crediti, tuttavia la Renesas si impegna a non riscuotere i crediti fintantoché il Committente adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento, non risulta in mora nei pagamenti e non sussiste una richiesta di avvio di un procedimento concorsuale nei suoi confronti o una sospensione dei suoi pagamenti. In questi casi la Renesas ha il diritto di revocare l'autorizzazione alla riscossione dei crediti e di recuperare pertanto i crediti autonomamente. La Renesas ha il diritto di pretendere che il Committente le renda noti i crediti ceduti e i debitori, che le fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, che le consegna i relativi documenti e comunichi ai debitori la cessione. Nel caso in cui il Committente ceda tali diritti a terzi, potrà utilizzare la merce con riserva di proprietà solo dopo che il soggetto terzo avrà svincolato in modo giuridicamente efficace i diritti in favore della Renesas.

10.5 Laddove il valore delle garanzie fornite alla Renesas - tenendo conto delle diminuzioni di valore bancarie - superi di oltre il 10 % i crediti della Renesas, quest'ultima - su richiesta del Committente - sarà tenuta a rilasciare le garanzie fornite nella misura corrispondente e a propria scelta. A tal fine dovranno essere considerati come indice di valutazione i prezzi d'acquisto della merce e il valore nominale dei crediti.

10.6 Il Committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà: in particolare deve, a proprie spese, assicurarla per il suo valore a nuovo contro i danni causati da incendi, inondazioni e furto. Nel caso in cui la merce con riserva di proprietà dovesse venire trattenuta o i diritti di Renesas fossero in altro modo pregiudicati, il Committente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Renesas e intraprendere in accordo con essa tutto quanto necessario per evitare tale pericolo. All'occorrenza, su richiesta della Renesas, il Committente dovrà cedere i

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

propri diritti a quest'ultima, nella misura in cui ciò risulti opportuno per la tutela della merce soggetta a riserva di proprietà.

10.7 Laddove il Committente sia inadempiente nei pagamenti o ad uno degli obblighi di cui al presente paragrafo 10, o nel caso in cui sia stato avviato un procedimento fallimentare nei suoi confronti, o infine le sue condizioni economiche peggiorino sensibilmente, la Renesas ha la facoltà di recedere dal contratto e di ritirare la merce con riserva di proprietà. I relativi costi saranno a carico del Committente.

10.8 Nel caso in cui nel paese straniero di destinazione la riserva di proprietà non possa produrre effetti o non possa produrre gli effetti qui previsti, il Committente dovrà fornire su richiesta quelle garanzie che più si avvicinano, per quanto riguarda gli effetti che producono, alla riserva di proprietà qui descritta.

### **§ 11 Revoca degli ordini**

11.1 La revoca degli ordini presentati dal Committente è ammessa solo previo espresso consenso della Renesas, concesso esclusivamente in circostanze eccezionali.

### **§ 12 Legge applicabile, foro competente, limitazioni all'esportazione, sdoganamento**

12.1 I rapporti giuridici tra la Renesas e il Committente sono disciplinati dalla legge della Repubblica Federale Tedesca, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni (CISG).

12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere direttamente o indirettamente dal presente contratto è competente il foro di Düsseldorf. La Renesas avrà la facoltà di citare in giudizio il Committente anche dinanzi al foro generale di quest'ultimo.

12.3 Nel caso in cui le merci fornite siano soggette a controlli di esportazione tedeschi, europei e/o statunitensi, il Committente dovrà osservare le relative disposizioni di controllo delle esportazioni in caso di esportazione e di riesportazione della merce. Se le merci fornite, su richiesta del Committente, vengono esportate senza il pagamento di alcun dazio, il Committente è responsabile nei confronti della Renesas per qualsiasi richiesta successiva da parte dell'amministrazione doganale.

## **Condizioni generali di contratto della Renesas Electronics Europe GmbH**

12.4 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni generali di contratto fossero o divenissero invalide secondo la legge tedesca applicabile o la legge nazionale vigente nel paese in cui ha sede il Committente e la cui applicazione non possa venire efficacemente esclusa tramite la scelta del diritto applicabile effettuata nel presente paragrafo, tale invalidità non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni clausole del presente contratto. La clausola invalida dovrà venire sostituita con una disposizione che si avvicini il più possibile all'obiettivo economico che la Renesas e il Committente si sono prefissati.

Renesas EE 20DE – 07/2018